CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, POSTA IN ESSERE TRA LO STESSO COMUNE E L'ASSOCIAZIONE CON SEDE IN ALLA VIA N
L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia con sede in Piazza Martiri d'Ungheria della Città di Vibo Valentia, partita IVA 00302030796, in seguito denominata solamente Comune, legalmente rappresentato dal, nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 – Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile;
Œ
L'Associazione, codice fiscale, d'ora in avanti denominata ed identificata, solamente per comodità, con la sigla e/o gestore, con sede in alla via, n, rappresentata da
ENTRAMBE LE PARTI
addivengono alla presente scrittura amministrativa di obbligazioni giuridiche e attraverso di essa si determinano per la stipula della convenzione per la gestione del Canile Comunale di proprietà della parte proponente Comune di Vibo Valentia, sito nella località Aeroporto di questa Città, giusta determina dirigenziale n del
La presente volontà di concessione si articola come segue:
ART. 1 - OGGETTO  La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Canile Rifugio Comunale, quest'ultimo inteso come ricovero, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e terapeutica dei cani randagi, albergati nell'appena riportata struttura di proprietà del Comune di Vibo Valentia e situata nella località già menzionata nella suesposta premessa.  I cani, da ritenersi tutti di proprietà di questo Comune, in atto sono presenti nelle unità numeriche di minimo 220 cani e comunque per la capienza determinata dalla autorità sanitaria.  Essi dovranno essere accertati e censiti formalmente, in via definitiva, subito dopo il primo giorno dalla data degli effetti della presente scrittura. Tutto ciò deve svolgersi secondo gli obblighi e le formalità dettate dalla normativa vigente in materia.
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE  La presente convenzione, sostenuta dai caratteri della necessità e dell'urgenza, ha la durata di anni tre, con decorrenza dal e fino al Detta scadenza è da ritenersi quale data certa di cessazione degli effetti della presente convenzione. Ove alla scadenza, non fossero cessati i motivi che hanno determinato il carattere di necessità ed urgenza, la stessa può essere prorogata.  Nel caso di volontà anticipata di risoluzione, ciascuna delle parti ha l'obbligo di comunicarlo almeno 15 giorni prima della scadenza.

### ART. 3 - IMPORTO DELLA CONVENZIONE

L'ammontare del rimborso delle spese per l'intera durata del rapporto di convenzione, con la decorrenza di cui all'articolo 2 è convenuto in euro 95.000,00 (euro novantacinquemila/00).

I cani accolti in detta struttura non possono essere superiori alla capienza determinata dalla autorità sanitaria. Detti parametri numerici vengono ritenuti compatibili ai fini dei conseguenti oneri e di quanto meglio definito e riportato in termini analitici nei successivi articoli 7 ed 8.

L'importo convenuto deve coprire in toto le seguenti voci e tipologie di spese qui riassunte:

- personale assunto in rapporto di lavoro subordinato e/o collaboratori occasionali o volontari, ai quali ultimi spetta priorità assoluta, qualora associati;
- prestazioni professionali varie per servizi di consulenza fiscale, del lavoro e/o legale-amministrativa;
- imposte e tasse relative alla gestione, ove previsto;
- alimentazione e medicinali per i cani ricoverati;
- spese veterinarie, ad esclusione di quelle correlate a prestazioni obbligatorie a carico dell'ASP Territoriale;
- spese per materia di pulizia e disinfezione e disinfestazione di tutti i locali del canile,
- manutenzione ordinaria delle strutture ed infrastrutture all'interno del canile, da rendersi esecutiva con la sola comunicazione al competente Ufficio comunale;
- spese per attrezzature ed automezzi di stretta pertinenza e utilità di servizi per l'attività svolta;
- spese di carburante e di telefonia mobile, limitatamente a ciascuna delle utenze unitarie fissa e mobile.

Per l'attività in oggetto è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, e rendicontati per tipologia di spesa.

Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 14 febbraio 2025.

Il Comune di Vibo Valentia si impegna a versare all'Associazione o Operatore Economico, previa presentazione della documentazione giustificativa delle spese, di formale richiesta di rimborso e di una relazione sulle attività svolte, un rimborso fino ad un massimo di  $\in$  95.000,00 annui.

Le spese sopra riportate verranno rimborsate al Gestore dietro la presentazione di formale Fattura elettronica, e della relazione di cui all'art. 12.

Controllata la suddetta documentazione, il Comune verserà quanto dovuto sul conto corrente del Gestore. che verrà comunicato in seguito.

Eventuali ulteriori spese non contemplate in quanto e nel presente articolo o in quelli successivi 7 e 8, dovranno essere concertate con il Comune e dallo stesso autorizzate, se dovute, secondo provata imprevedibilità e sempre che eccedano il limite massimo della presente convenzione definito negli euro 95.000,00 (euro novantacinquemila/00).

ART.	4 -	IMPU	TA	ZIONE	A	BILA	NCIO	DEL	COM	UNE

Per quanto inerisce all'importo di euro 95.000,00 (euro novantacinquemila/	00) per un an	no, così come pattuito
nella presente convenzione, questo Comune di Vibo Valentia dà certezza d	ell'esistenza in	bilancio della risorsa
finanziaria atta alla copertura di detta somma come da citata determina n.	del	

#### ART. 5 - REGIME FISCALE

Il Gestore che intende avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art.8 della legge 266 dell'11/08/1991 - Legge Quadro sul Volontariato, del D.lgs. n. 460/97, laddove riporta le agevolazioni fiscali e la tenuta dei libri contabili di settore.

# ART. 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'intera gestione dovrà essere organizzata dal Gestore con gli introiti corrisposti dal Comune, con piena autonomia decisionale-gestionale propria, con le risorse dei mezzi materiali tecnici necessari e con l'impiego di personale, da reclutare con priorità assoluta tra i propri volontari e solamente in ultima analisi tra gli estranei all'Associazione. Ciò deve svolgersi con l'accollo di ogni rischio cli settore e con le conseguenti assunzioni dì responsabilità personali.

Il Comune si riserva la facoltà del controllo della struttura e degli impianti ed il Gestore avrà l'obbligo di eseguire e di adeguarsi agli eventuali rilievi, ove inglobati nell'importo della presente convenzione, altrimenti con rimborso supplementare, a carico del comune, pari al loro costo.

Al momento della consegna al Gestore della struttura verranno dati in custodia ed in dotazione, il suolo, i manufatti esistenti, i beni mobili e le attrezzature già di proprietà comunale e tuttora in essere nel canile municipale. Di ciò verrà redatto apposito verbale dì consegna tra \_\_\_\_\_\_\_ gestore uscente, e gestore entrante, da sottoscrivere a cura di ciascuno dei legali rappresentanti delle parti.

Specifico verbale dovrà essere redatto circa la consistenza numerica dei cani e con riporto di ogni dato di loro connotazione, anche in richiamo alle annotazioni nei registri formali di movimentazione interna.

#### **ART.7 - COMPITI DEL GESTORE**

Il Gestore s'impegna ad accogliere esclusivamente cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina del Comune di Vibo Valentia e previo periodo di quarantena come per legge e quindi muniti di microchip.

Esso Gestore, inoltre, s'impegna ad assicurare l'apertura del canile in tutti i giorni settimanali dell'intero anno, con l'alternanza degli orari mattutini per tre giorni e pomeridiani per i restanti quattro, nelle fasce temporali ritenute essere le più congeniali ed opportune dal Gestore.

È inoltre fatto obbligo al Gestore di assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie *e* la tutela del benessere degli animali, nonché di farsi carico delle responsabilità relative alla custodia degli stessi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Lo stesso gestore deve assicurare ai cani un'alimentazione giornaliera e un'adeguata assistenza veterinaria, fatti salvi i compiti dei servizi veterinari da espletarsi ai sensi delle normative vigenti del Servizio Veterinario dell'ASP di Vibo Valentia. Inoltre il Gestore è tenuto alla pulizia quotidiana dei locali e dei box con il lavaggio giornaliero del canile, disinfezione e disinfestazione periodica, a mantenere in ordine e puliti gli spazi pertinenziali della struttura, a rimuovere tempestivamente i rifiuti prodotti, smaltendoli secondo le modalità previste dalla legge.

Inoltre dovranno essere assicurate alla struttura adeguate e decorose condizioni ambientali atte a predisporre l'accoglimento del pubblico nel modo migliore e a garantire sempre l'assistenza del personale ogniqualvolta si presentasse l'opportunità della presenza di visitatori.

Quanto alla procedura delle adozioni il Gestore ha discrezionalità assoluta nel loro accoglimento e nella decisione dell'affido; il tutto secondo normative in atto ovvero rispettando i canoni consolidati e condivisi dagli Enti Nazionali di protezione animali, accreditati e riconosciuti dallo Stato. Inoltre dovrà essere tenuto e costantemente aggiornato il registro di carico e scarico degli ingressi, delle adozioni, dei decessi e della soppressione degli

animali.

I resti degli animali morti dovranno essere tempestivamente destinati nella cella frigorifera presente nella struttura comunale, affinché si possa poi procedere al loro smaltimento con l'accollo al Gestore dei relativi costi, tramite Ditte all'uopo individuate tra gli iscritti negli specifici elenchi, tenuti dai competenti Uffici Territoriali o anche regionali.

Lo stesso Gestore dovrà farsi carico delle sistematiche comunicazioni presso l'anagrafe canina degli eventuali decessi e affidi di cani, ciò per permettere il costante aggiornamento della banca dati.

Nei limiti della propria autonomia ed organizzazione amministrativo-contabile il Gestore si fa carico delle spese telefoniche e di tutti gli oneri gestionali, esclusi i costi di energia elettrica, acqua e gas che sono a carico del Comune.

Il gestore si assume gli oneri di ordinaria manutenzione delle cose mobili e degli immobili, quali ad esempio: piccole riparazioni sostituzione di rubinetterie, di interruttori, riparazioni serrature e maniglie.

Il gestore s'impegna, altresì, a consentire l'accesso al canile, durante gli orari di apertura, a tutte le altre associazioni di volontari o protezioniste, a partecipare a tutte le iniziative organizzate dal Comune e dal Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ridurre l'abbandono dei cani e contemporaneamente incrementare l'adozione degli stessi.

### ART. 8 - MATERIALI ED ATTREZZI

Sono a carico del gestore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, etc., come pure tutti gli attrezzi necessari al servizio di pulizia, le spese di manutenzione e gestione degli automezzi destinati al servizio; la fornitura dei registri, delle schede e degli stampati per le attività amministrative ordinarie di censimento dei cani e della loro movimentazione.

### ART. 9 - LAVORI ED INTERVENTI STRAORDINARI

Sono ad esclusivo carico del Comune le spese di messa a norma del canile e quelle straordinarie dettate da necessità ed urgenza ovvero qualificate quali indifferibili ed obbligate per il migliore benessere e la sicurezza degli animali, degli operatori e dei terzi visitatori.

# ART. 10 - REFERENTI PER IL GESTORE

Il Gestore dovrà fare riferimento al Comune di Vibo Valentia, Ufficio competente, per le questioni tecnico gestionali straordinarie e di quelle ordinarie di stretta pertinenza, e al Servizio Veterinario dell'ASP di Vibo Valentia per le questioni sanitarie.

### ART. 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune potrà in qualsiasi momento e senza preavviso, effettuare ispezioni e controlli, in orari lavorativi. Gli incaricati del Gestore non potranno rifiutarsi di sottoporre i locali e la documentazione canina o della sicurezza sul posto di lavoro ad ispezione, né rinviarne il momento.

Al fine del controllo sull'osservanza da parte del gestore degli obblighi previsti qui in convenzione il Comune farà riferimento alle relazioni periodiche redatte dagli uffici competenti, e dell'ASP Servizio Veterinario, che costituiranno elemento utile di contestazione in caso di inadempienze e di conseguente sospensione nei termini di pagamento.

#### ART. 12 - RENDICONTAZIONE E DATI STATISTICI

Il gestore è tenuto a presentare al Comune, allo scadere di ogni bimestre e in qualsiasi momento, su richiesta degli Uffici Comunali competenti, rendicontazione e dati statistici inerenti all'attività del canile (entrate cani, decessi, affidi, etc.).

Detti dati e tutta la documentazione della gestione del canile devono essere sempre disponibili presso la sede del Gestore. La mancata presentazione della rendicontazione bimestrale, ove richiesta, comporta la sospensione del rimborso spese.

# ART. 13 - PERSONALE

Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, che dovrà essere rappresentato da soli volontari o da lavoratori dipendenti.

Il numero di personale impiegato, compreso quello volontario, deve essere adeguato a garantire il buon funzionamento del servizio.

Il gestore si impegna ad osservare ed applicare integralmente, per il personale utilizzato, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle i mp rese del setto re o in mancanza di quello affine.

Quanto al personale da impiegare nel servizio il gestore utilizzerà e selezionerà personale che abbia le qualità soggettive e le predisposizioni nel lavoro di settore specifico ed in rapporto di assistenza con i cani.

I requisiti del personale obbligano il Gestore a costituire rapporti legali, secondo la normazione positiva e di dipendenza lavorativa contrattuale.

Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal Gestore, dovrà essere capace e idoneo.

Per quello appartenente alle categorie protette o ai portatori di handicap il rapporto di lavoro dovrà essere compatibile con lo stato psico - fisico certificato dal verbale - referto della Commissione Sanitaria competente. Il personale dovrà essere sotto posto, a cura ed a spese dell'affidatario, alle vaccinazioni prescritte dalla legge ed alle visite mediche specifiche di settore. Almeno una volta all'anno il gestore si impegna ad attivare momenti di formazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### ART 14 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Le remunerazioni del personale dipendente, corrisposte a qualsiasi titolo ed anche per periodi brevi; tutti gli obblighi e *gli* oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile in quanto datore di lavoro. In sede di liquidazione del rimborso spese, che avviene tramite presentazione di notula, il gestore ha l'obbligo di essere in possesso di idonea documentazione o attestato da cui risulti che si sia provveduto, a quella data, al versamento di tutti i contributi dovuti per legge. In carenza di *ciò* non si provvederà alla liquidazione delle spese. Anche il personale volontario dovrà essere munito di apposita copertura assicurativa, ove prevista per legge, per infortunio e responsabilità civile.

#### ART. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, il Gestore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti e i volontari che non osservassero una condotta irreprensibile ovvero si dimostrassero incapaci ed inidonei al servizio o fossero insofferenti all'ambiente canino. Le segnalazioni e le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per il gestore.

### **ART.16-RISCOSSIONI INDEBITE**

In caso di riscossioni indebite, formalmente accertate dal Comune, il gestore s'impegna a restituire le somme all'uopo percepite, maggiorate dagli interessi legali nella misura vigente nel tempo, fermo restando l'eventuale azione legale.

### ART. 17 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Gestore ed il Comune, è competente il Foro del Tribunale di Vibo Valentia.

# ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune può procedere al recesso della presente convenzione e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altre associazioni, con il carico delle correlate spese al gestore. Ciò dovrà verificarsi tutte le volte in cui sì dovesse riscontrare, e previa contestazione da parte del Comune, una delle seguenti cause:

- a) gravissime violazioni degli obblighi previsti in convenzione, non eliminate in seguito a diffide formali e scritte da parte del Comune;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Gestore, di uno o più servizi affidati;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- d) continua violazione degli orari concordati con il Comune e loro effettuazione fuori dei tempi convenuti.

Tutti i reclami e le osservazioni atti a giustificare la volontà di recesso e di disdetta dalla presente convenzione dovranno essere fatti per iscritto direttamente al Presidente dell'Associazione.

# ART. 19 - INFORTUNI E DANNI

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di consensi da parte del Comune. Il Gestore deve essere adeguatamente assicurato contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio ed anche per altre cause imputabili al gestore.

Qualora il gestore o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a danno del Gestore, trattenendo l'importo sull'ammontare di rimborso di prima scadenza.

# ART. 20 - PENALITA'

Verificandosi abusi, irregolarità o mancanze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'Ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese del Gestore, quanto ritiene

necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni dovute, ove il Gestore, appositamente diffidato, non ottemperi ad essa. È fatto salvo comunque il risarcimento del danno qualora non eliminato dall'intervento del Comune. Rifusione spese, pagamento danni *e* penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del rimborso o di quelle successive, qualora dovessero cadere nella pendenza temporale di ciascuna di esse. Le penalità vengono fissate in euro 100.00 per ogni giorno di ritardo, raddoppiate nel caso di recidiva.

# ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Gestore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto del Comune, è pena l'immediata risoluzione del rapporto. In caso di infrazione alle norme della presente convenzione, connessa a subappalto occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intenderà il Gestore.

# ART. 22 - SPESE A CARICO DEL GESTORE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 266/91. Qualsiasi altra spesa inerente alla presente convenzione o consequenziale ad essa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Gestore.

eccettuata o esclusa, sarà a carico del Gestore.
ART .23 - DOMICILIO DEL GESTORE  Per tutti gli effetti del presente contratto il Gestore elegge domicilio nel Comune di Vibo Valentia presso la sede di,ovvero, se variato. presso l'aggiornata sede, acquisita in via postuma dal comune. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.
ART. 24 - VUOTI NEGOZIALI Nel caso in cui si dovessero ottemperare a situazioni o realtà non contemplate nella presente scrittura si fa rimando ai regolamenti o alle norme specifiche nazionali o regionali disciplinanti l'intera materia oggetto della presente scrittura.
Letto, approvato nella sua interezza e senza alcuna altra condizione e sottoscritto dalle parti qui costituite.
Vibo Valentia lì
Le parti:

